

DIRETTIVA 95/53/CE DEL CONSIGLIO**del 25 ottobre 1995****che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale****IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che l'alimentazione animale ha assunto un'importanza considerevole nell'agricoltura comunitaria;

considerando che la fissazione, a livello comunitario, dei principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale contribuisce a prevenire i rischi per la salute animale, per la salute umana e per l'ambiente, a garantire la correttezza delle operazioni commerciali nonché a tutelare gli interessi dei consumatori;

considerando che è necessario disciplinare l'organizzazione dei controlli ufficiali sugli alimenti per animali, data la natura molto diversa dei prodotti utilizzati, l'ingente volume delle merci oggetto di scambi commerciali, la struttura integrata del settore e, in particolare, la necessità di garantire nel contempo la salubrità del mangime che sarà consumato dagli animali e la qualità del prodotto alimentare;

considerando che le norme introdotte dalla presente direttiva, per conseguire l'obiettivo ricercato, devono riguardare tutti i prodotti e sostanze utilizzati nell'alimentazione degli animali della Comunità; che pertanto occorre organizzare congiuntamente i controlli dei prodotti importati o messi in libera pratica nella Comunità;

considerando che la definizione data di autorità competente non esclude la possibilità che gli Stati membri deleghino, in tutto o in parte, la competenza di tale autorità per effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, a condizione che i controlli continuino ad essere effettuati sotto la loro responsabilità;

considerando che, per essere efficaci, i controlli devono essere periodici; che essi non devono essere soggetti a limitazioni per quanto riguarda l'oggetto, la fase o il momento in cui conviene effettuarli e che essi devono assumere le forme più appropriate per garantirne l'efficacia;

considerando che, al fine di garantire che le procedure di controllo non siano eluse, è necessario prevedere che gli Stati membri non escludano un prodotto da un adeguato controllo per il fatto che esso è destinato all'esportazione al di fuori della Comunità;

considerando che occorre che i prodotti provenienti dai paesi terzi siano sottoposti ad un controllo documentale e a un controllo d'identità per campione fin dalla loro introduzione nel territorio della Comunità;

considerando che occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di designare punti di entrata allo scopo di assicurare uno svolgimento efficace dei controlli sui prodotti importati, fatte salve le disposizioni previste in altre pertinenti normative comunitarie, segnatamente nelle direttive 90/675/CEE⁽⁴⁾ e 92/118/CEE⁽⁵⁾, in materia veterinaria e sanitaria;

considerando che occorre fissare principi relativi all'organizzazione dei controlli fisici che le autorità competenti devono effettuare nonché alle procedure successive;

considerando che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, è opportuno attribuire particolare importanza ai controlli all'origine; che, tuttavia, in caso di presunzione di irregolarità e a titolo eccezionale, il controllo può essere effettuato durante il trasporto dei prodotti o sul luogo di destinazione;

considerando che tale situazione implica una maggiore fiducia nei controlli effettuati dallo Stato membro di spedizione; che è opportuno che lo Stato membro di spedizione garantisca che tali controlli siano effettuati in modo adeguato;

considerando che occorre prevedere le azioni da intraprendere a seguito di un controllo da cui risulti che la spedizione è irregolare;

considerando che, per motivi di efficienza spetta allo Stato di spedizione garantire la conformità dei prodotti con la normativa comunitaria; che in caso d'infrazione la Commissione deve poter agire, in collaborazione con gli Stati membri interessati, in particolare recandosi sul posto e adottando le misure adeguate alla situazione;

⁽¹⁾ GU n. L 313 del 19. 11. 1993, pag. 10.⁽²⁾ GU n. C 28 del 2. 5. 1994, pag. 97.⁽³⁾ GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/723/CE della Commissione (GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 48).